

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Rep. Atti n. 1/13/6.58. del. 3.2.1/0/2003

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 13 ottobre 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 ottobre 2009;

VISTA la lettera in data 15 ottobre 2009 con la quale lo schema di decreto legislativo di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative riportate nel documento consegnato nel corso della seduta medesima (Allegato sub A), parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE On. Dott. Raffaele Fitto





Punto 37) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni

AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009 esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni e delle proposte di modifica:

n.	PUNTO/ARTICOLO DEL	OSSERVAZIONE/PROPOSTA
ш.	DOCUMENTO	
1	Art. 1 comma 2	Questa formulazione impedisce da parte delle Regioni e Province autonome un qualsiasi tipo di provvedimento da adottarsi nell'ambito delle proprie autonomie statutarie e viola pertanto gli statuti d'autonomia nonché l'articolo 117 della Costituzione che prevede che la tutela della salute sia materia di legislazione concorrente. Questo sembra evidentemente il caso della influenza aviaria che è una malattia trasmissibile all'uomo.
2	Art.1 comma 2	Sostituire centro di lotta con: Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
3	Art. 2 commal lettera l)	Aggiungere che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi – come riportato nell'art.4
4	Art. 2 comma 1 lettera c)c)	"abbattimento" specificare con metodi eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte.
5	Art. 2 comma 1 lettera d)d)	"macellazione" nel rispetto della normativa vigente.
6	Art. 4 comma 1 e 2	Obbligo di registrazione in BDN e di georefenziazione solo per le aziende avicole a carattere commerciale
7	Art.4 comma1	Registrazione e georefenziazione in BDR per le Regioni con nodo Regionale
8	Art. 5 comma 4	La denuncia di focolaio non deve avvenire attraverso il sistema SIMAN?
9	Art. 6 comma 2	Modificare in: L'indagine epidemiologica raccoglie informazioni volte ad accertare
10	Art. 15 comma 2 – Art. 17 comma 3- Art. 42 comma 2	quale l'abbattimento preventivo ed il successivo indennizzo può essere autorizzato con decreto Ministeriale e non con autorizzazione regionale
11	Art. 16 comma 1 – Art. 43 comma 1	I Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i Servizi veterinari regionali, a seconda dell'estensione, istituiscono

12	Art. 16	Aggiungere un comma: Nel caso in cui una zona di
12	Alt. 10	protezione o sorveglianza o un ulteriore zona di restrizione
		<u> </u>
		interessi una parte del territorio delle Regioni confinanti, per
		l'istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le
	1	Autorità competenti delle Regioni coinvolte
13	Art. 17 comma 1	Modificare in: Il veterinario ufficiale vigila affinchè sia
		garantita l'applicazione delle seguenti misure
14	Art.20	Le linee guida del 1774/02 del 1 luglio 2004 e s.m.i. non
		prevedono per la pollina lo stoccaggio in un impianto di
		transito
15	Art. 21 comma 2	I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono
16	Art. 22 comma 1	Modificare in: I servizi Veterinari vigilano affinchè
		all'interno delle zone i protezione siano vietati
17	Art.22 comma 2	Togliere in via alternativa
18	Art.23 comma 1 lettera d	Togliere responsabile del macello
19	Art. 23 comma 2	Aggiungere previo parere favorevole delle Regioni o
		Provincie autonome di competenza per il macello di
		destinazione
20	Art. 24-25-26	Il Ministero autorizza, in deroga all'art.22, il trasporto, di
		pulcini di un giorno, di pollastre e di uova da cova e da
		tavola, al fuori delle zone di restrizione verso un'altra
		Regione previo parere favorevole della Regione ricevente
21	Art. 30 comma 1	Modificare in: I Servizi Veterinari vigilano affinchè sia
		garantita l'applicazione delle seguenti misure
22	Art. 39 comma 3	Manca un verbo nel periodo
23	Art. 41, comma 1	Sarebbe opportuno che le deroghe le concedesse il Ministero
		o, in alternativa, le Regioni previo parere favorevole del
		Centro di referenza nazionale.
24	Art.42 comma 2	"Sulla base della indagine epidemiologica competente"
		Eliminare "competente"
25	art. 2 (Definizioni): punto g)	l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
26	art. 6 (Indagine	l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
	epidemiologica), comma 1)	, i
27	art. 33 (Deroghe), comma 3	l'art. citato non è il 21 ma è l'art. 22
28	art. 38 (Ulteriori misure da	l'art. citato non è il 10 ma l'art.11;
	applicare nei macelli, nei posti-	, in the second
	d'ispezione frontalieri o nei	
	mezzi di trasporto), comma 1,	
	lettera e)	
29	art. 57 (Sanzioni), comma 6 e	l'art. citato non è il 50 ma l'art. 52
	comma 7	

Si rileva infine che le sanzioni previste all'articolo 57 non tengono conto adeguatamente del criterio di proporzionalità, essendo puniti nella stessa misura allevamenti industriali ed allevamenti rurali, realtà che hanno una dimensione economica assolutamente non comparabile; peraltro l'eccessiva misura delle sanzioni potrebbe incidere negativamente sulla loro effettività.

Roma, 29 ottobre 2009

